


Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

- misure per la casa
- sostegno alle imprese
- nuove detrazioni IRPEF e lotta all'evasione
- lavoro e previdenza



Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

- .misure per la casa
- .sostegno alle imprese
- .nuove detrazioni IRPEF e lotta all'evasione
- .lavoro e previdenza

Antonella Donati

È giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all'approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

ISBN: 9788868056025

© Copyright 2017 by Fisco e Tasse

Dicembre 2017

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE  
la tua guida per un fisco semplice

Introduzione

Una Legge di bilancio orientata quest'anno principalmente alla crescita. Confermato l'impianto nel passaggio parlamentare anche se il testo è stato arricchito di numerose novità e si compone ora di un unico articolo con ben 1.247 commi. Le misure fiscali contenute nella manovra sono dunque per la gran parte incentivi agli investimenti di privati ed imprese. Nutrito il pacchetto di detrazioni in favore della casa, con l'ampliamento della possibilità di cessione dell'ecobonus, il neo arrivato "bonus verde" e la detrazione Irpef del 19% per i premi pagati in relazione a polizze assicurative contro alluvioni e terremoti. Arrivano poi una serie di nuovi crediti d'imposta per favorire gli investimenti, mentre sono confermati super e iper ammortamento ancora per un anno, e arrivano incentivi per la quotazione delle piccole e medie imprese. Per quel che riguarda la lotta all'evasione vera e propria la principale novità, peraltro ampiamente annunciata, è l'obbligo di fattura elettronica anche nei confronti dei privati, ma a partire dal 2019, mentre dal luglio 2018 arriva lo stop al pagamento degli stipendi in contanti. Introdotta anche la web tax con aliquota al 3%, ma di fatto l'imposta è ancora in fase di definizione e in ogni caso riguarderà solo le grandi imprese, ad esclusione dei colossi dell'e-commerce. Sterilizzato l'aumento dell'Iva ancora per un anno, e si conferma anche il blocco per i tributi locali. Sul fronte del lavoro diventa strutturale la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, mentre per i professionisti vengono in parte riscritte le misure appena varate sull'equo compenso. Per quel che riguarda invece la previdenza, cambieranno, ma solo dal 2012, le modalità di adeguamento dei requisiti pensionistici alle attese di vita, mentre sono resi più flessibili i requisiti per l'accesso all'APE sociale per le donne e i dipendenti a tempo determinato. Infine per la prima volta, si prevede un pacchetto di misure dedicate esclusivamente allo sport. Nell'ebook tutte le principali novità del ddl sottoposto all'esame del Parlamento suddivise in quattro macroaree: misure per la casa, sostegno alle imprese, nuove detrazioni IRPEF e lotta all'evasione, lavoro e previdenza.

Sommario

1. MISURE PER LA CASA	8
1.1 Ecobonus tra conferme e restrizioni	8
1.1.1 Le misure previste dalla manovra.....	8
1.1.2 La riduzione della detrazione per infissi e caldaie.....	13
1.1.3 Le regole per le detrazioni in condominio.....	15
1.1.4 L'ecobonus per i micro-coogeneratori in condominio.....	18
1.1.5 Il bonus per consolidamento e risparmio energetico	19
1.1.6 In arrivo nuovi requisiti tecnici.....	19
1.1.7 Cessione dell'ecobonus anche per i lavori sui singoli immobili	20
1.1.8 Detrazione interventi di efficienza energetica IACP e cooperative a proprietà indivisa .	22
1.2 Ristrutturazioni e sismabonus	24
1.2.1 Lavori con aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2018	24
1.2.2 Bonus mobili anche nel 2018	27
1.2.3 Detrazione interventi antisismici estesa agli IACP	28
1.2.4 Interpretazione autentica per l'applicazione dell'IVA sui i beni significativi.....	29
1.3 La detrazione per il verde	31
1.3.1 Il bonus per i giardini.....	31
1.3.2 Le modalità di pagamento	31
1.4 Cedolare e imposte locali.....	33
1.4.1 I contratti agevolati dalla cedolare ridotta.....	33
1.4.2 Stop agli aumenti per IMU e TASI anche per il 2018	33
1.4.3 Per la TARI rinvio di un anno delle nuove regole	34
1.4.4 Stop all'IMU per i rigassificatori.....	34
1.4.5 Nuovo accatastamento per le strutture portuali	34
2. SOSTEGNO ALLE IMPRESE	36
2.1 Gli aumenti IVA slittano al 2019	36
2.2 Proroga del super-ammortamento per l'innovazione.....	37
2.2.1 Agevolazione con aliquota ridotta al 30%	37
2.2.2 Iper ammortamento per l'innovazione tecnologica.....	37
2.2.3 Ammessa la sostituzione dei beni senza perdita di agevolazioni	39
2.3 Rifinanziata la “Nuova Sabatini”	40

2.3.1 A disposizione 330 milioni in più	40
2.4 Credito d'imposta per la formazione 4.0	41
2.4.1 Agevolazione fiscale per tre anni ma solo per corsi specifici.....	41
2.4.2 Obbligo di certificazione dei costi	42
2.5 Bonus per il sostegno di attività produttive e commerciali	43
2.5.1 Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture termali.....	43
2.5.2 Credito d'imposta per le imprese culturali	43
2.5.3 Credito d'imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata	44
2.5.4 Credito d'imposta per le librerie	44
2.6 Bonus fiscale per sostegno alla quotazione delle pmi.....	45
2.6.1 Credito d'imposta per le spese di consulenza finalizzate all'ingresso in Borsa.....	45
2.6.2 Un decreto per l'attuazione delle norme.....	45
2.7 Agevolazioni per il settore agricolo	46
2.7.1 Deducibilità IRAP per i lavoratori stagionali	46
2.7.2 Per l'enoturismo stesso regime fiscale agevolato dell'agroturismo	46
2.7.3 Sconti fiscali per l'apicoltura in zone montane	47
2.8 Interventi per il risparmio gestito	48
2.8.1 Le società immobiliari entrano nei PIR.....	48
2.8.2 Niente IRES per le SIM.....	49
2.9 Agevolazioni per lo sport e le società sportive.....	50
2.9.1 Fiscalmente incentivato l'ammodernamento degli impianti.....	50
2.9.2 Attività a scopo di lucro.....	50
2.9.3 Sale la soglia dei redditi esclusi da imposta	51
2.10 Più soldi per le imprese del Sud	52
2.10.1 Al via nuovo un Fondo pluriennale aperto ai privati.....	52
3. NUOVE IMPOSTE E LOTTA ALL'EVASIONE	53
3.1 Fattura elettronica dal 1019 con dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia	53
3.2 Dichiarazione precompilata e altre agevolazioni per professionisti e imprese in contabilità semplificata che optano da subito per la fattura elettronica	54
3.2.1 Anticipo al 1° luglio della e-fattura per appalti e settore dei carburanti	54
3.3 Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali	56
3.3.1 Nuove sanzioni per le violazioni IVA	61
3.3.2 Modifiche al gruppo IVA.....	62

3.3.3 Web tax dal 2019 ma solo per i grandi operatori	63
3.3.4 Imposta la 26% sui guadagni da prestiti su piattaforme on line	63
3.3.5 Slitta di un anno l'addio agli studi di settore	64
3.3.6 Scende la soglia per la verifica dei debiti fiscali dei creditori della Pubblica Amministrazione	64
3.3.7 Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere	64
3.3.8 Nuove regole per la tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati regime fiscale privilegiato.	65
3.3.9 Stretta sulle società cooperative.....	65
4. IRPEF, DETRAZIONI E SCADENZE FISCALI	67
4.1 Detrazione affitto per studenti fuori sede	67
4.2 Detrazione trasporto pubblico	67
4.3 Aumento detrazione per i figli a carico e bonus bebè.....	68
4.4 Detrazione del 19% delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento	69
4.5 Al via lo sconto per le polizze a tutela dei danni sugli immobili	69
4.6 Credito d'imposta per gli strumenti musicali nuovi.....	70
4.7 Al 26% la tassazione dei dividendi e plusvalenze anche relative a partecipazioni qualificate	70
4.8 Nuovo regime fiscale per le plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività	71
4.9 Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	71
4.10 Imposta di registro ridotta per gli atti di trasformazione del territorio.....	72
4.11 Più tempo per i versamenti IRPEF per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016	72
4.12 Stop al contante per gli stipendi	73
4.13 La Comunicazione Unica slitta al 31 ottobre.....	73
4.14 Scadenza al 23 luglio per il 730	74
5. LAVORO E PREVIDENZA.....	75
5.1 Più tutele nelle norme sull'equo compenso	75
5.2 Ridotti i termini di pagamento degli acconti per gli appalti pubblici	77
5.3 Si amplia la platea per il bonus da 80 euro	77
5.3.1 Sgravi contributivi per i neo assunti.....	78
5.4 Contributo ad hoc per le cooperative sociali	79
5.5 Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita	79
5.6 Stabilizzazione e semplificazione "Rendita integrativa temporanea anticipata"	80

1. MISURE PER LA CASA

1.1 Ecobonus tra conferme e restrizioni

La casa si riconferma come uno dei punti qualificanti della manovra. La legge di Bilancio, infatti, si apre di fatto proprio con gli interventi per le ristrutturazioni e il recupero del patrimonio edilizio, con conferme preannunciate e diverse novità. Le più rilevanti riguardano l'ecobonus, un settore sul quale il governo scommette molto. Per questo arriva il fondo per il sostegno e soprattutto la possibilità di cedere ad altri soggetti la detrazione fiscale non solo per gli interventi in condominio ma anche per quelli sulle singole abitazioni, con l'obiettivo dichiarato di svecchiare il patrimonio immobiliare e migliorare la qualità ambientale delle abitazioni.

1.1.1 Le misure previste dalla manovra

La legge interviene per prima cosa sull'ecobonus sia per quel che riguarda gli interventi sui singoli immobili che in riferimento ai lavori condominiali. Le disposizioni sono contenute nel **comma 3** dell'articolo 1.

In dettaglio il testo prevede:

- la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni al 65% sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma al 31 dicembre 2021 per quelli in ambito condominiale;
- la riduzione al 50% delle aliquote per sostituzione di infissi, schermature solari, installazione caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A;
- il mantenimento della detrazione al 65% per le sole caldaie a condensazione di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori;
- la detrazione al 65% anche per impianti dotati di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, per i generatori d'aria calda a condensazione e, in caso di lavori condominiali, per i microcogeneratori;
- la possibilità di cessione dell'ecobonus per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari,
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;

- l'introduzione di una detrazione dell'80 o dell'85 per cento per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che contemporaneamente riducono il rischio sismico e migliorano l'efficienza energetica.

Grazie ai bonus, secondo i dati del governo, nel triennio 2014-2016 sono stati realizzati circa un milione di interventi, di cui oltre 360.000 nel 2016, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli investimenti attivati nel triennio ammontano a circa 9,5 miliardi di euro: oltre il 40% delle risorse è stato destinato alla sostituzione di serramenti; il 25% alla coibentazione di solai e pareti; poco più del 9% alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio.

L'ammontare complessivo di investimenti attivati nel 2016 è stato pari a oltre 3,3 miliardi di euro (7% in più rispetto al 2015): il valore massimo potenziale delle detrazioni fiscali che potranno essere richieste dai beneficiari nell'arco dei prossimi dieci anni è pari a 2,1 miliardi di euro.

I risparmi conseguiti ammontano nel triennio 2014-2016 a circa 0,28 Mtep/anno.

L'ecobonus ha quindi dimostrato di avere una buona efficacia a fini anticongiunturali, stimolando notevolmente gli investimenti. Dall'analisi dei dati, però, appare evidente che, anche in relazione al mutato contesto economico, vi sono ampi margini di miglioramento del rapporto tra costo e beneficio del meccanismo. Di qui la revisione proposta dal governo che ha come primo obiettivo il miglioramento dell'efficacia economica ed energetica, e pone le basi per l'adeguamento del meccanismo al mutato contesto normativo in materia di edilizia, condizione necessaria per un buon funzionamento dello stesso.

Le norme sull'ecobonus. Evidenziate le novità rispetto al 2017

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Art. 14. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese **sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e**

contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, **sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017**, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. **La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.**

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-ter. **Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo**, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che

hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. **Le detrazioni di cui al presente comma** sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, **nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo**, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni**. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono

optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata confino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

1.1.2 La riduzione della detrazione per infissi e caldaie

Accanto alla proroga dell'ecobonus nel suo complesso, dunque, la legge riduce dal 65% al 50% la detrazione per quattro specifiche voci di spesa:

- infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomasse;
- caldaie a condensazione di classe A senza termovalvole.

Per le caldaie a condensazione di classe inferiore, invece, non è più previsto alcun ecobonus.

Bisognerà a questo punto capire se resta la possibilità di usufruire comunque della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione per le caldaie a condensazione di classe inferiore oppure no.

Le aliquote dell'ecobonus per i lavori sui singoli appartamenti. Evidenziate le novità rispetto al 2017

Classificazione	Opere agevolabili	Aliquota
Riqualificazione globale	Interventi sull'intero edificio diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.	65%
Interventi sull'involucro degli edifici	Interventi su strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti), a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.	65%
Pannelli solari	Installazione di pannelli, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.	65%
Sostituzione infissi	scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro), che rispettino i requisiti di trasmittanza previsti.	50%
Schermature solari	Schermature "tecniche" a protezione di una superficie vetrata applicati in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente, applicabili, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate; in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti) e mobili.	50%
Impianti di climatizzazione invernale	sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con: <ul style="list-style-type: none"> • impianti • • impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza 	65%

	<ul style="list-style-type: none"> • impiantigeotermici a bassa entalpia; • caldaie a condensazione di classe A con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); • ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; • • generatori d'aria calda a condensazione; • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 	
Stufe e caldaie invernale	sostituzione, integrale o parziale, di impianti di esistenti con: <ul style="list-style-type: none"> • caldaie a condensazione di classe A: • caldaie a biomasse 	50%
Domotica	acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.	65%

1.1.3 Le regole per le detrazioni in condominio

Le stesse rimodulazioni di aliquote si applicano per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali. In questo caso, però, l'ecobonus è prorogato di cinque anni, ossia per tutti gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Tra le novità la detrazione per gli impianti di cogenerazione del calore, e l'aliquota maggiorata quando gli interventi di risparmio energetico si sommano a quelli per la riduzione del rischio sismico. Confermate anche le maxi detrazioni per gli interventi che assicurano un maggior risparmio energetico, ossia:

- interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Le aliquote di agevolazioni riconosciute per queste due specifiche tipologie di lavori sono fissate rispettivamente al 70% e al 75%.

Per queste due tipologie di interventi inoltre le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese pari a 40.000 euro per appartamento.

Di seguito il riepilogo delle caratteristiche delle detrazioni per gli interventi condominiali. Evidenziate le novità rispetto al 2017

Classificazione	Opere agevolabili	Percentuale detraibile	Ammontare massimo della detrazione o della spesa ammessa alla detrazione
riqualificazione energetica	interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.	65%	detrazione di 100.000 euro suddivisa tra tutti i condomini
	interventi che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015	75%	spesa massima di 40.000 euro moltiplicato per il numero di immobili che compongono il condominio
Interventi sull'involucro degli edifici	interventi sulle strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti.	65%	detrazione massima di 60.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio

	interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo	70%	spesa massima di 40.000 euro moltiplicato per il numero di immobili che compongono il condominio
Pannelli solari	installazione di pannelli solari, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.	65%	detrazione massima di 60.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti dotati di caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza; impianti geotermici a bassa entalpia.	65%	detrazione massima di 30.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio
Micro-cogeneratori	sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con micro-cogeneratori in grado di condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari	65%	detrazione di 100.000 euro suddivisa tra tutti i condomini

	almeno al 20 per cento		
Interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico	Interventi effettuati congiuntamente sulle parti comuni che riducono il rischio sismico di una classe	80%	spesa massima di 136.000 euro per ciascun immobile che compone il condominio
	in caso di riduzione di due classi	85%	

1.1.4 L'ecobonus per i micro-coogeneratori in condominio

Nonostante le attese e le speranze dei produttori, con il passaggio parlamentare del provvedimento non è stata ripristinata l'aliquota del 65% per gli infissi, ma in compenso è stata introdotta una nuova tipologia di impianti per i quali è possibile usufruire della detrazione del 65% nel caso di interventi in condominio, ossia quella dei micro-coogeneratori.

Si tratta di apparecchi che svolgono contemporaneamente due funzioni:

- integrano o sostituiscono le caldaie per il riscaldamento;
- producono energia elettrica.

La nuova detrazione è riconosciuta in caso di sostituzione di impianti esistenti e al momento per le sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. L'ammontare massimo della detrazione è fissato in 100.000 euro. Per poter beneficiare dell'agevolazione inoltre deve essere certificato a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. Il decreto in questione definisce il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione, i valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria, la definizione di cogenerazione ad alto rendimento, il calcolo del risparmio di energia primaria.

1.1.5 Il bonus per consolidamento e risparmio energetico

È stato inserito nell'ambito delle norme sul risparmio energetico il nuovo bonus riconosciuto quando in uno stesso intervento sulle parti comuni si sommano lavori volti al consolidamento e alla riduzione del rischio sismico e, appunto, interventi di efficientamento energetico. La nuova agevolazione è riconosciuta solo per le zone a rischio sismico 1,2 e 3 ed esclusivamente in ambito condominiale. L'aliquota di detrazione in questo caso è pari all'80% in caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e dell'85% in caso di riduzione di due classi di rischio e si applica su un importo delle spese fino a 136 mila euro per ciascuna unità immobiliare del condominio. L'ammontare detraibile va suddiviso in dieci quote annuali. Quindi le novità rispetto alle agevolazioni previste nel 2017 sono due:

- l'introduzione della nuova aliquota dell'80% per i lavori in condominio che comportano la riduzione di una sola classe di rischio sismico ma sono accompagnati da interventi di risparmio energetico;
- la possibilità di avere la detrazione per questa tipologia di interventi in 10 anni, mentre nel caso del solo sismabonus la detrazione può essere usufruita esclusivamente in cinque anni.

In ogni caso per questa tipologia di interventi è riconosciuta anche la possibilità di cessione del credito con le stesse regole previste per l'ecobonus.

1.1.6 In arrivo nuovi requisiti tecnici

Le detrazioni con aliquota più elevata sono accompagnate da maggiori controlli sui risultati di risparmio energetico conseguiti, controlli che ora il governo intende potenziare. Esclusivamente per accertare il raggiungimento dei livelli di risparmio che danno diritto al bonus maggiorato, infatti, è prevista la possibilità di una verifica diretta da parte dell'Enea che dovrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità degli attestati di prestazione energetica che certificheranno il raggiungimento degli standard richiesti per usufruire delle nuove aliquote. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista. Per il futuro, inoltre, il disegno di legge prevede il varo di nuovi requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Secondo il governo, infatti, è necessario aggiornare i requisiti tecnici minimi per le tecnologie che accedono al beneficio delle detrazioni, dato che questi risalgono agli anni 2007 e 2008.

1.1.7 Cessione dell'ecobonus anche per i lavori sui singoli immobili

Con la Legge di bilancio per il 2017 il governo in considerazione delle nuove aliquote maggiorate previste per gli interventi in condominio, aveva deciso di offrire la possibilità di cessione dell'ecobonus ai fornitori e ad altri soggetti privati, invece che usufruire direttamente della detrazione d'imposta. Il credito può essere ceduto alle ditte che realizzano i lavori ma anche ad altri soggetti privati, persone fisiche, professionisti o lavoratori autonomi, imprese, società ed enti. Il cessionario, ossia chi accetta il credito ceduto, può a sua volta cederlo ad altri. I contribuenti che si trovano nella no-tax area (contribuenti che non pagano Irpef perché hanno redditi lordi da lavoro o da pensione entro gli 8.000 euro l'anno, o percepiscono redditi da lavoro autonomo entro i 4.800 euro) possono cedere il bonus anche agli istituti di credito.

A partire dal 2018 la possibilità di cessione dell'ecobonus viene estesa a tutti i lavori di risparmio energetico, compresi, dunque, quelli sulle singole abitazioni.

Nelle intenzioni del governo questa operazione dovrebbe consentire di mettere in sicurezza e migliorare l'efficienza energetica degli immobili costruiti negli anni 50 e 60 e soprattutto in periferia. In questi casi, infatti, è prevedibile che i proprietari non dispongano di redditi tali da poter effettuare interventi di rilevante importo e godere della relativa detrazione. Potendo invece cedere il credito alle imprese che li realizzano di fatto rientreranno subito della somma spesa, senza attendere i cinque o 10 anni previsti per ottenere il rimborso sotto forma di credito d'imposta. Una volta pagata la rata e effettuata la cessione del credito, infatti, il cessionario dovrà rimborsare una somma corrispondente al credito che gli è stato ceduto. Quindi si anticipano semplicemente dei soldi destinati a tornare in cassa a stretto giro. Il credito, infatti, può anche essere ceduto, ad esempio, dai genitori ai figli, che a fronte del pagamento dei lavori non potrebbero invece usufruire dell'agevolazione se non sono proprietari dell'appartamento o conviventi con i genitori. Ci si può insomma accordare in vari modi. Poi si dovrà solo comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle entrate che da parte sua mette a disposizione nel "Cassetto fiscale" il credito d'imposta attribuito e utilizzabile. I proprietari appartenenti ai cosiddetti "condomini minimi" che non hanno nominato l'amministratore e non hanno richiesto il codice fiscale del condominio, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Riepilogo delle disposizioni sulla cessione del credito derivante dall'ecobonus. Evidenziate le novità rispetto al 2017

Tipologia contribuente	Bonus cedibili	Soggetti ai quali si può cedere il credito
Tutti	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di riqualificazione energetica sui singoli appartamenti • interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che danno diritto alla detrazione del 65% delle spese sostenute; - articolo 14, comma 2-ter, DI 63/2013) • interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo che danno diritto alla detrazione del 70% delle spese sostenute; • interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 che danno diritto alla detrazione del 75% delle spese sostenute. 	<ul style="list-style-type: none"> • impresa che ha realizzato i lavori • altri soggetti privati

No tax area	<ul style="list-style-type: none">• Interventi di riqualificazione energetica sui singoli appartamenti• interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che danno diritto alla detrazione del 65% delle spese sostenute; - articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013)• interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo che danno diritto alla detrazione del 70% delle spese sostenute;• interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 che danno diritto alla detrazione del 75% delle spese sostenute.	<ul style="list-style-type: none">• impresa che ha realizzato i lavori• altri soggetti privati• banche e istituti di credito
-------------	---	---

1.1.8 Detrazione interventi di efficienza energetica IACP e cooperative a proprietà indivisa

Un ulteriore stimolo agli interventi in materia energetica è destinato a venire dalla norma che estende la possibilità di usufruire delle relative detrazioni anche da parte dagli Istituti autonomi per le case popolari, e da tutti gli enti, comunque denominati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché già operanti alla data del 31 dicembre 2013, non solo per gli interventi a livello condominiale, ma anche per quelli effettuati nei singoli appartamenti. Analoga agevolazione è prevista per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che hanno le stesse finalità sociali.

1.2 Ristrutturazioni e sismabonus

Proseguirà con le stesse condizioni previste in passato la detrazione per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, per la quale si potrà godere ancora per un anno dell'aliquota del 50%. Confermato anche il bonus mobili, che spetterà, però, solo a chi ha avviato interventi di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2017, o lo effettua nel 2018. Con la legge di Bilancio, poi, il sismabonus, ossia la detrazione per chi effettua interventi che aumentano la stabilità degli immobili, dal prossimo anno viene estesa anche agli IACP e agli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa.

1.2.1 Lavori con aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2018

La legge di Bilancio mantiene dunque inalterata l'aliquota del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2018. Inalterato anche il tetto di spesa, che resta fissato a 96.000 euro per singolo appartamento. Arriveranno però nuovi controlli per gli interventi di risparmio energetico effettuati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione.

Con la riduzione dal 65% al 50% delle detrazioni per infissi, caldaie e schermature solari, è infatti ipotizzabile uno spostamento dei contribuenti intenzionati ad effettuare questo tipo di interventi dall'ecobonus alla più semplice detrazione per risparmio energetico, in quanto quest'ultima agevolazione non richiede passaggi burocratici come la presentazione della pratica all'Enea. Proprio in considerazione di questo il governo ha quindi deciso di inserire i nuovi controlli ad hoc previsti in materia di ecobonus anche in riferimento alle detrazioni per risparmio energetico effettuati nell'ambito delle detrazioni per ristrutturazione.

Come indicato dal documento di consultazione per una nuova Strategia energetica nazionale (SEN), risulta infatti particolarmente importante modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, considerando l'intera vita tecnica dell'intervento, al fine di premiare gli interventi più efficienti orientando il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio (deep renovation) con miglior rapporto costo-efficacia. Per questo risulta necessario coordinare la norma con le disposizioni in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, escludendo gli interventi su finestre, schermature e caldaie a condensazione non dotati dei requisiti minimi di legge: in caso contrario la detrazione al 50% spiazzerebbe gli interventi più efficienti.

La normativa sulle detrazioni per ristrutturazione. Evidenziate le novità rispetto al 2017

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 - Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. **La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.**

1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater

spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-sexies 1. Le detrazioni di cui ai commi da 1- bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2017**, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute

nell'anno 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, **per gli interventi effettuati nell'anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.** Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

1.2.2 Bonus mobili anche nel 2018

Accanto alle detrazioni per ristrutturazione al 50%, la legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2018 anche il bonus mobili, ossia la detrazione del 50% fiscale per le spese effettuate per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione, però, spetta solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano stati avviati nel 2017, oppure se sono effettuati nello stesso 2018. Chi ha ristrutturato il proprio immobile nel 2016, quindi, nel 2018 non avrà diritto al bonus. Confermato comunque anche l'importo massimo di 10.000 euro per immobile, e il fatto che ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta le spese di acquisto dei mobili sono calcolate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

1.2.3 Detrazione interventi antisismici estesa agli IACP

Confermato, poi, come detto, anche l'impianto del sismabonus, che ora la manovra estende alle case popolari gestite dagli enti IACP e dalle cooperative a proprietà indivisa.

Il sismabonus prevede una detrazione ad hoc per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, sia ad uso residenziale che per uso produttivo, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021. L'agevolazione è riconosciuta su una spesa di importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare ed è pari al 70% o all'80% quando gli interventi effettuati realizzano un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. L'ammontare detraibile va suddiviso in cinque rate annuali di pari importo. Quando gli interventi antisismici riguardano le parti comuni degli edifici, la detrazione spetta nella misura del 75% o dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione si estende anche alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili e, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 147/2017, la detrazione con aliquota maggiorata è applicabile anche agli interventi di semplice manutenzione effettuati nell'ambito dei lavori di consolidamento, quando questi sono collegati al lavoro, come ad esempio imbiancatura dei locali. Si conferma in sostanza in principio per cui l'intervento di natura superiore (ristrutturazione) ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore (lavori di manutenzione ordinaria) realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell'opera. In ogni caso il tetto di spesa sul quale è riconosciuta la detrazione resta fissato a 96.000 euro.

Per i soli interventi realizzati in ambito condominiale è riconosciuta la possibilità di cessione del bonus fiscale. In questo caso, però, non c'è differenza tra contribuenti che si trovano nella no tax area e altri contribuenti, per cui è esclusa la possibilità di cessione del bonus fiscale agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Riepilogo delle detrazioni per interventi antisismici. Evidenziate le novità rispetto al 2017

Riduzione della classe di rischio	Aliquota di detrazione per interventi sui singoli immobili	Aliquota di detrazione per interventi condominiali	Importo massimo della spesa detraibile per singola unità immobiliare residenziale o per uso produttivo
Una classe in meno	70%	75% solo consolidamento 80% se lavori abbinati a risparmio	96.000 solo consolidamento 136.000 se lavori abbinati a risparmio energetico

		energetico	
Due classi in meno	80%	85% solo consolidamento 80% se lavori abbinati a risparmio energetico	96.000 se solo consolidamento 136.000 se lavori abbinati a risparmio energetico

1.2.4 Interpretazione autentica per l'applicazione dell'IVA sui i beni significativi

In materia di ristrutturazioni, poi, con il **comma 19** la legge introduce un chiarimento in materia di applicazione dell'IVA per i beni significativi nell'ambito degli interventi per i quali è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%.

I beni significativi sono quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999:

- ascensori e montacarichi;
- caldaie;
- condizionatori;
- infissi esterni ed interni;
- impianti di sicurezza;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- videocitofoni.

Com'è noto in base a quanto stabilisce il D.M. In questione, quando nell'ambito di interventi di ristrutturazione vengono utilizzati i beni appartenenti a questa categoria, il loro costo va sempre indicato separatamente in fattura, e l'aliquota ridotta al 10% prevista per i lavori di ristrutturazione, si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento effettuato e quello dei beni stessi. Il valore residuo del bene deve essere sempre assoggettato all'aliquota ordinaria.

Quella introdotta nella legge è dunque una norma di interpretazione autentica che stabilisce che la determinazione del valore dei beni significativi deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. Confermato inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve sempre indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

In concreto la norma contenuta nella legge riprende le indicazioni di prassi dell'Agenzia delle entrate, precisando che le parti staccate che non sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al bene finito rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi, e non possono essere conteggiate come manodopera, e quindi assoggettate sempre e comunque ad IVA al 10%.

All'origine della questione uno specifico quesito. È stato chiesto infatti all'Agenzia se componenti e parti staccate dall'infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, potessero essere considerati come non facenti parte dell'infisso e quindi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, potessero essere trattati al pari della prestazione di servizio. L'Agenzia ha risposto che quando nell'intervento di installazione degli infissi sono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, ai fini IVA è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, mentre se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell'infisso stesso, per cui il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

1.3 La detrazione per il verde

Via libera con la legge al nuovo "bonus verde", l'agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere o tipo. Agevolati in particolare fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro), anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione. Sconto Irpef anche per i lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

1.3.1 Il bonus per i giardini

Con i **commi da 12 a 15**, la legge riconosce, per il solo anno 2018, una nuova detrazione d'imposta per gli interventi su balconi e giardini di proprietà privata e condominiali. Per l'agevolazione di prevede un'aliquota pari al 36 per cento su un ammontare massimo delle spese pari a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo, L'agevolazione spetta per:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nel limite di 5.000 euro sono ricomprese anche le spese di progettazione e manutenzione.

La nuova agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio, anche in questo caso fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio. In questo caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

1.3.2 Le modalità di pagamento

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ma non è richiesto il pagamento con il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

A meno di successive precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, l'agevolazione, quindi, si potrà ottenere anche effettuando i pagamenti con i bonifici ordinari, oppure con carte di credito, debito o prepagate. Si applicano poi le altre disposizioni in vigore per le detrazioni per ristrutturazione per cui se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste sugli immobili vincolati dalle Belle Arti, ridotte nella misura del 50 per cento, e in caso di vendita dell'unità immobiliare la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di successione, invece, l'agevolazione fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima. Secondo i dati del governo la nuova detrazione potrebbe determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro.

1.4 Cedolare e imposte locali

Oltre agli sconti per le ristrutturazioni, il ddl di bilancio interviene anche sulle imposte sulla casa. Si potrà quindi usufruire ancora della cedolare ridotta e del blocco delle aliquote di IMU e TASI.

1.4.1 I contratti agevolati dalla cedolare ridotta

In base a quanto prevede il **comma 16**, la cedolare con aliquota al 10% si continuerà ad applicare a tutti i contratti con canone concordato, ossia:

- contratti con scadenza di tre anni più due;
- contratti per studenti fuori sede;
- contratti transitori nei comuni ad alta tensione abitativa;
- contratti nei comuni colpiti da calamità naturali.

Quanto a questi ultimi, infatti, come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate, la riduzione dell’aliquota è legata all’obbligo di applicare un canone che non può essere liberamente concordato tra le parti, ma deve fare riferimento agli accordi territoriali. Di conseguenza anche se i contratti con durata compresa tra 1 e 18 mesi non rientrano tra i contratti agevolati espressamente elencati dalla legge sulle locazioni (legge 391/1998), vi rientrano a tutti gli effetti proprio in virtù dell’obbligo di applicare un canone massimo prefissato a livello locale.

Per i contratti liberi, ossia quelli con durata di quattro anni più quattro, e per i cosiddetti “affitti brevi”, ossia i contratti con durata massima di 30 giorni, resta applicabile la cedolare secca con aliquota al 21%.

1.4.2 Stop agli aumenti per IMU e TASI anche per il 2018

Sempre in materia di casa, il **comma 37** proroga anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi comunali e rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Per il terzo anno consecutivo, quindi, le aliquote di IMU e TASI non potranno essere aumentate. Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla,

ma non potrà comunque essere ritoccata l'aliquota base applicata. Di fatto, quindi, anche in questo caso non potranno esserci aumenti rispetto alle somme pagate dai proprietari nel 2017.

È però prevista una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote per i comuni istituiti a seguito di fusione, in modo da consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Non dovranno invece pagare l'IMU per un altro anno i proprietari di immobili inagibili a seguito del sisma 2012, grazie all'ulteriore proroga dell'agevolazione.

1.4.3 Per la TARI rinvio di un anno delle nuove regole

Infine, sempre in materia di tributi locali, il **comma 38** prevede la proroga al 2018 della modalità di calcolo della tariffa sui rifiuti sulla base dell'attuale criterio applicato, ossia in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Rinviata quindi ancora di un anno l'applicazione del metodo normalizzato che si basa sul principio "chi inquina paga", previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE.

1.4.4 Stop all'IMU per i rigassificatori

Tornando all'Imu, grazie al **comma 728** i rigassificatori in mare pagheranno l'imposta sulla sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili. La legge di Bilancio ha inserito, infatti, una norma di interpretazione autentica per chiarire che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposte la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

1.4.5 Nuovo accatastamento per le strutture portuali

Cambiano invece le regole catastali per le strutture portuali. Con i **commi 578-581** si prevede che a partire dal 1° gennaio 2020, infatti, le banchine e le aree scoperte dei porti di competenza delle Autorità

di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali e i depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali dovranno essere censiti in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Nella stessa categoria saranno censite le banchine e le aree scoperte dei porti adibite al servizio passeggeri, compresi i croceristi. Quindi gli intestatari catastali degli immobili interessati dovranno presentare gli atti di aggiornamento a partire dal 1° gennaio 2019. Le nuove norme prevedono poi che per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, deve autocertificare l'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali in base all'autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale, con l'obbligo di dichiarare in catasto le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità alle operazioni e ai servizi portuali.

2. SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dopo i ritocchi contenuti nel decreto fiscale di accompagnamento alla manovra arriva la sterilizzazione completa degli aumenti IVA per il 2018. Per le imprese arrivano poi una serie di nuovi crediti d'imposta "settoriali". Rifinanziata la "Nuova Sabatini", confermato ancora per un anno il diritto al superammortamento, anche se con aliquota ridotta.

2.1 Gli aumenti IVA slittano al 2019

La prima novità in materia fiscale è la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018, contenuta nel **comma 2**. Si tornerà a parlare di aumenti, quindi, solo a partire dal 2019 secondo la nuova tabella:

IVA	2018	2019	2020	2021
Aliquota ridotta	10%	11,50%	13%	13%
Aliquota ordinaria	22%	24,20%	24,60%	25%

2.2 Proroga del super-ammortamento per l'innovazione

Conferma ancora per un anno del super ammortamento per le imprese che investono in beni per l'innovazione, ma con aliquota ridotta. Iper ammortamento sui beni tecnologici confermato, invece, con la stessa aliquota del 150% prevista per il 2017.

2.2.1 Agevolazione con aliquota ridotta al 30%

Con i commi 29-36 arriva la proroga ancora per un anno dell'agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per quali è previsto l'ammortamento maggiorato. Con la nuova versione dell'agevolazione, però, sono esclusi dal superammortamento tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa. Inoltre l'aliquota passa dal 40% al 30%. In compenso anche con questa nuova edizione dell'agevolazione fiscale si potrà approfittare del super ammortamento anche per le spese effettuate fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Restano confermate le disposizioni che escludono dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni già esclusi in passato (tra i quali gli aerei). Ribadito inoltre che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2.2.2 Iper ammortamento per l'innovazione tecnologica

Confermata invece l'aliquota per l'iper ammortamento. Resta quindi la possibilità di rivalutare del 150% il prezzo dei beni destinati a favore dei processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0". I beni in questo caso debbono essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge di stabilità per il 2016 che ha introdotto l'agevolazione (legge 208/2015). Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l'innovazione indicati nell'Allegato A alla Legge 208/2015.

Sono ammessi all'agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Rientrano nella

lista anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi, i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici oltre che energetici, e per la riduzione delle emissioni.

In particolare:

- per l'investimento nei beni materiali strumentali nuovi elencati nell'Allegato A), la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione;
- per i beni immateriali strumentali (software) elencati nell'Allegato B, è riconosciuta la maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai soli soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento.

Con il **comma32** è stato ampliato l'elenco dei software detraibili aggiungendo:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) della legge 208/2015 l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, e una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B;

è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Restano comunque confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, per cui sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (silos, serbatoi, ecc.), i fabbricati e le costruzioni e gli altri beni espressamente esclusi dalla Legge di stabilità per il 2016 (condotte e condutture, materiale rotabile, aerei).

In ogni caso:

- le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

- la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza.

Per ottenere la possibilità di utilizzare l'iper ammortamento maggiorato, secondo le norme, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante, oppure, ne caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B della legge 208/2015, e è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

2.2.3 Ammessa la sostituzione dei beni senza perdita di agevolazioni

Il governo ha poi deciso di intervenire per evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0". In questi casi, in base a quanto indicato nel testo, si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Infine poichè non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, che l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

2.3 Rifinanziata la "Nuova Sabatini"

Nuovi fondi per assicurare continuità operativa e qualificare in chiave investimenti "Industria 4.0" la Nuova Sabatini. Domande ammissibili fino ad esaurimento del plafond.

2.3.1 A disposizione 330 milioni in più

Grazie alla legge cresceranno di 330 milioni le somme a disposizione per gli interventi a valere sulla cosiddetta Nuova Sabatini che si qualifica come uno dei principali strumenti agevolativi nazionali. Dai dati del governo risulta infatti che al 17 luglio 2017 l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710. Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese. La legge 232/2016 ha prorogato la validità della misura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 (termine per la concessione dei finanziamenti alle imprese da parte di banche e intermediari finanziari). I **commi da 40 a 42** prevedono:

- la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- uno stanziamento di 330 milioni di euro dei quali:
- 33 milioni di euro per l'anno 2018
- 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022
- 33 milioni di euro per l'anno 2023.

A fronte di questo stanziamento, si stima un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4 miliardi di euro in macchine e impianti in gran parte innovativi e riferiti a "Industria 4.0". Esclusi dalla misura terreni e fabbricati.

2.4 Credito d'imposta per la formazione 4.0

Formazione fiscalmente agevolata per aumentare la competitività delle aziende italiane nelle sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. Riconosciuto un credito d'imposta per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti.

2.4.1 Agevolazione fiscale per tre anni ma solo per corsi specifici

Con i **commi da 46 a 56** si introduce per il triennio 2018-2020 un credito d'imposta a favore delle imprese sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie Impresa 4.0, in ambiti indicati dalla norma. Il credito è pari al 50% dei costi ed è riconosciuto indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano le imprese, nonché dal regime contabile adottato, purché l'impresa abbia complessivamente sostenuto un numero di ore di formazione nell'anno in corso superiore alla media delle ore di formazione sostenute nel triennio 2015-2017. Il credito d'imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a un milione di euro per periodo d'imposta.

Il beneficio è comunque subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Quanto ai corsi, l'articolo indica in dettaglio le attività di formazione ammissibili al credito d'imposta, che sono legate alle sole attività svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, definendone altresì l'applicazione ad ambiti specifici. In particolare, vengono ammesse le spese per attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare conoscenze per:

- applicazione di big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina;

- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate a specifici ambiti.

Non sono invece ammesse al credito le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Come per tutte le altre tipologie di bonus sotto forma di credito d'imposta, anche in questo caso l'ammontare spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui siano state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

2.4.2 Obbligo di certificazione dei costi

Ai fini dell'ammissibilità al credito i costi, escluso il caso delle imprese con bilancio certificato, dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le spese per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili come spese accessorie entro il limite massimo di 5.000 euro. Le disposizioni attuative per il nuovo bonus saranno varate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con un decreto interministeriale. Il decreto conterrà anche le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

2.5 Bonus per il sostegno di attività produttive e commerciali

La legge, come anticipato, introduce a partire dal prossimo anno una serie di bonus fiscali per il sostegno di alcune specifiche attività. Previste disposizioni attuative per decreto.

2.5.1 Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture termali

Potranno contare sull'aiuto del fisco i gestori di stabilimenti termali per ammodernamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Estese per questo le agevolazioni già previste per le strutture alberghiere. Il **comma 17** estende infatti il credito d'imposta già previsto per le ristrutturazioni di strutture alberghiere (art. 10 dl 83/2014) anche alle strutture che prestano cure termali. Il bonus anche per le terme sarà pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro e potrà essere utilizzato per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo. Le strutture termali potranno approfittare del credito anche per la realizzazione di piscine e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il bonus sale al 65 per cento nel caso in cui i lavori effettuati comprendano anche il risparmio energetico. L'agevolazione fiscale avrà valore solo per il 2018.

2.5.2 Credito d'imposta per le imprese culturali

Proseguendo con la serie dei crediti d'imposta, con i **commi da 57 a 60** arriva un bonus in favore delle imprese culturali, per gli investimenti nel triennio 2018-2020. Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Destinatari dell'agevolazione sono le imprese che:

- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d'imposta in Italia;

- hanno quale oggetto sociale attività quali l'ideazione e la creazione di prodotti culturali, beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

Sarà comunque un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali a dettare le regole per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

2.5.3 Credito d'imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

Riguarda invece tutte le imprese che acquistano prodotti in plastica riciclata bonus fiscale introdotto con i **commi 96- 99**. Il credito d'imposta è pari al 36% degli acquisti effettuati, e spetta per gli anni dal 2018 al 2020. Destinatario le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, a fronte delle spese documentate.

2.5.4 Credito d'imposta per le librerie

Anche le librerie tradizionali potranno usufruire di sconti fiscali, in questo caso per abbattere i costi per le imposte sui locali commerciali o per l'affitto. Con i **commi 319-320** viene infatti istituito un nuovo credito di imposta destinato a chi opera con codice ATECO principale 47.61 e 47.79.1 (ossia vendita di libri nuovi o usati). Il bonus è relativo agli importi pagati per IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. L'importo del credito è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il nuovo credito è strutturale, in quanto la misura non ha scadenza.

2.6 Bonus fiscale per sostenere la quotazione delle pmi

Premiate le piccole imprese che decidono di quotarsi in borsa. Arriva infatti un nuovo credito di imposta per le spese di consulenze relative, appunto, alla quotazione.

2.6.1 Credito d'imposta per le spese di consulenza finalizzate all'ingresso in Borsa

Per favorire la capitalizzazione e la crescita delle imprese medio piccole, la legge prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito di imposta, come prevedono i **commi da 89 a 92**, è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.

2.6.2 Un decreto per l'attuazione delle norme

Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Come di consueto il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per l'attuazione delle disposizioni previsto un decreto ministeriale che dovrà essere varato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

2.7 Agevolazioni per il settore agricolo

Al via dal 2018 una serie di incentivi fiscali anche per il settore agricolo. Regolamentata l'attività di enoturismo.

2.7.1 Deducibilità IRAP per i lavoratori stagionali

Grazie al **comma 116** per il 2018 scatta la deduzione integrale dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali. Per il solo anno in questione, quindi non si applicherà la norma generale che consente la deduzione nel limite del 70 per cento del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. La deduzione opera a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

2.7.2 Per l'enoturismo stesso regime fiscale agevolato dell'agroturismo

Arriva una disciplina ad hoc per l'enoturismo. Coni i **commi 502-505** vengono definite con questo termine tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. I soggetti che svolgono questa attività potranno godere della determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento, applicando la stessa disciplina prevista per chi svolge attività di agriturismo. Prevista anche l'adozione dello stesso regime IVA con il taglio del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria. Sarà comunque un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica. L'attività potrà essere esercitata previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard indicati dal decreto.

2.7.3 Sconti fiscali per l'apicoltura in zone montane

Nuovo regime fiscale anche per i piccoli apicoltori, con l'obiettivo di di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane. Per questo il **comma 511** stabilisce che i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2.8 Interventi per il risparmio gestito

I PIR potranno investire anche in titoli di società immobiliari. Intervento del governo per rafforzare il settore.

2.8.1 Le società immobiliari entrano nei PIR

Con il **comma 80** la legge interviene sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investono i fondi che gestiscono i PIR, i Piani Individuali di Risparmio, introdotti per offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine; favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali. La legge amplia le possibilità di investimento aprendo alle società immobiliari. Le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato gli investimenti "qualificati" da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori persone fisiche di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti "PIR conformi").

L'investimento è qualificato quando è composto da un insieme di "strumenti finanziari qualificati" che rispettano alcuni vincoli di investimento:

- ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e vi può investire fino a 30 mila euro all'anno, fino a un totale di 150 mila euro.
- almeno il 70% dell'investimento totale deve essere investito in strumenti finanziari "qualificati" ovvero titoli, azionari e obbligazionari, emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% (il 30% del 70%) del portafoglio deve essere costituito da titoli emessi da imprese non presenti nell'indice FTSE MIB, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione.
- gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell'investimento totale.

Possono, infine concorrere a formare l'investimento "PIR conforme" – per la restante parte del 30 per cento – anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati (ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell'Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia, ecc.).

L'intervento influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo.

2.8.2 Niente IRES per le SIM

Il **comma 84**, infine, stabilisce l'esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES. La modifica riconosce in sostanza alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR, prevedendo l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento, e ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento. Prevista la deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

2.9 Agevolazioni per lo sport e le società sportive

Ampio pacchetto di misure in favore dello sport. Previsti bonus per l'ammodernamento degli impianti e la possibilità per le società sportive dilettantistiche di svolgere anche attività per profitto.

2.9.1 Fiscalmente incentivato l'ammodernamento degli impianti

La prima novità in materia di sport riguarda l'ammodernamento degli impianti delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa. Per favorire la ristrutturazione il **comma 352** introduce un nuovo credito d'imposta finalizzato. Il credito è pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione, sino a un massimo di spesa di 25.000 euro.

Previsto poi un vero e proprio "sport bonus" per le imprese che decidono di investire nell'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche, anche se in concessione. Il bonus sarà riconosciuto con le stesse modalità già previste per l'Art Bonus. I **commi 363-366** introducono, infatti, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d'importo non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e, come di consueto, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2.9.2 Attività a scopo di lucro

Si prevede, poi, che le attività sportive dilettantistiche possano essere gestite anche con scopo di lucro in forma societaria. Per la costituzione di queste società la norma prevede la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. Per le società sportive dilettantistiche lucrative, poi, con i **commi 353-361** vengono regolamentate le collaborazioni stabilendo che i contratti siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi siano considerati fiscalmente redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative. Dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative dovranno essere iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore).

2.9.3 Sale la soglia dei redditi esclusi da imposta

E in materia di redditi da attività sportiva, a partire dal prossimo anno è poi destinato a salire l'importo delle indennità che non concorre al reddito complessivo. Cime stabilisce il **comma 367**, passa dagli attuali 7.500 a 10.000 euro la soglia di esenzione per indennità, rimborsi forfettari, premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

2.10 Più soldi per le imprese del Sud

Nuovi fondi a disposizione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Finanziamenti per 150 milioni di euro. Ancora un anno per le agevolazioni delle zone franche

2.10.1 Al via nuovo un Fondo pluriennale aperto ai privati

Al via un Fondo, della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese con sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo, regolato con i **commi 897-903**, avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro con l'obiettivo di creare una leva finanziaria almeno pari alle risorse impegnate dal Fondo stesso. La selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti. Il Fondo sarà gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia), e potrà inoltre avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati. La norma oltre l'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

3. NUOVE IMPOSTE E LOTTA ALL'EVASIONE

Al via la web tax ma solo per i grandi operatori e solo dal 2019. Nell'immediato arriva la tassa sui guadagni per i prestiti nelle piattaforme on line. Esordio anticipato al 1° luglio 2018, poi, per la fattura elettronica che dal 2019 riguarderà tutti i soggetti IVA escluso chi opera con il regime di vantaggio o in regime forfettario.

3.1 Fattura elettronica dal 1019 con dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia

Per i soggetti IVA arriva invece dal 2019 il nuovo obbligo di fatturazione elettronica. Sono esclusi i contribuenti che applicano il regime di vantaggio e chi ha esercitato l'opzione per il regime forfettario.

Il **comma 909** introduce, dunque, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura), al fine di semplificare la riscossione e contrastare più efficacemente le frodi e l'evasione fiscale. L'emissione della fattura elettronica riguarda tutti ma e le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate oltre che direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica. In ogni caso per le e-fatture dovrà essere utilizzata la piattaforma Sogei e quindi i dati saranno automaticamente trasmessi all'Agenzia delle entrate che potrà utilizzarli innanzitutto per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della compliance dichiarativa e di versamento dell'imposta.

La fattura elettronica dovrà essere emessa da tutti i soggetti identificati ai fini IVA a prescindere dalla loro residenza. Con il passaggio parlamentare della legge, infatti, l'obbligo è stato esteso a tutti i soggetti "identificati" ai fini IVA, a prescindere dalla residenza o dalla presenza o meno di una stabile organizzazione in Italia.

Secondo i dati del governo l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria potrà portare, a regime, ad un incremento di gettito IVA di almeno 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette, per un risultato complessivo pari a 2,05 miliardi di euro.

3.2 Dichiarazione precompilata e altre agevolazioni per professionisti e imprese in contabilità semplificata che optano da subito per la fattura elettronica

Professionisti e le imprese in regime di contabilità semplificata che scelgono volontariamente la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi avranno diritto ad una serie di semplificazioni.

Con l'arrivo delle fatture elettroniche, infatti, i professionisti e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Chi deciderà di utilizzare questi documenti non avrà più l'obbligo di tenuta dei registri IVA.

Inoltre l'utilizzo della fatturazione elettronica comporterà la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati. Prevista una soglia di 500 euro per operazione.

3.2.1 Anticipo al 1° luglio della e-fattura per appalti e settore dei carburanti

Proprio in chiave anti evasione, peraltro, è previsto l'anticipo della fatturazione elettronica obbligatoria fin dal 1° luglio per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Complessivamente si stima un recupero di gettito IVA nel settore appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua, e considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018.

Anticipo al 1° luglio anche per la vendita di carburanti, e in questo caso il governo stima che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura possa determinare un recupero di gettito IVA pari a 67,7 milioni euro su base annua e considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito previsto è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018. Sarà per questo attivato un piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. In questo ambito prevista anche la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili.

In compenso agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

3.3 Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

Peraltro sempre in materia di carburanti i **commi 937-943** puntano alla repressione delle frodi IVA nel settore. Le nuove norme prevedono che per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'estrazione dal deposito e l'immissione in consumo siano subordinate al versamento dell'imposta da parte di colui che estrae il bene. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, i cui riferimenti devono essere riportati sul Documento amministrativo semplificato (DAS), senza possibilità di compensazione. La base imponibile, comprensiva dell'ammontare dell'accisa è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata dell'importo, se non già compreso, relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. La ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.

Prevista, poi, la non applicazione dell'IVA sulle cessioni dei prodotti che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscali. Queste stesse disposizioni si applicano, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA, per evitare che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, preconstituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile. Le nuove disposizioni vanno in vigore dal 1° febbraio 2018.

La normativa sulle fatture elettroniche. Evidenziate le novità rispetto al 2017

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 -Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Art. 1 Art. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, **anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti **o stabiliti** nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

4. abrogato

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi **dei commi 3 e 3-bis**, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali

soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

6. In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e/o il committente, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6-bis. Gli obblighi conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e di attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

Art. 2 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare

gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'anno' sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti

1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisite con fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2 comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;**
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;**
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.**

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

Art. 5 Abrogato

Art. 6 Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, **resta valida fino al 31 dicembre 2018.**

3.3.1 Nuove sanzioni per le violazioni IVA

Con i **commi 915- 923**, poi, sono stabilire nuove sanzioni in caso di fatture non corrette per le operazioni transfrontaliere. Viene per questo modificato l'art. 11 del dlgs 471/1997 con l'aggiunta di un nuovo comma 2-quater che prevede, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dal periodo precedente, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 in via generale, e alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative al settore dei carburanti e nell'ambito del subappalto.

Una ulteriore novità in materia di sanzioni per gli obblighi di dichiarazione IVA arriva poi con il **comma 935** che modifica l'articolo 6, comma 6, dello stesso dlgs 471/1997. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di

applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

3.3.2 Modifiche al gruppo IVA

Novità in vista anche per la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016). Con il **comma 984** si introduce, infatti, un nuovo articolo *7-octies* al DPR 633/1972 nel quale si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti. Introdotti anche i nuovi commi da *4-bis* a *4-sexies* all'articolo *70-quinquies in materia di* operazioni infragruppo per includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo IVA a fini antielusivi, e per disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

In particolare si chiarisce che:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma *4-bis*); parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del
- gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte (comma *4-ter*);
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (comma *4-quater*), e che le operazioni effettuate da una sede o da una stabile
- organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma *4-quinquies*);
- la base imponibile delle operazioni in questione è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2), mentre se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo (già richiamato articolo 3, terzo comma, primo periodo; introdotto articolo *7-octies* e articolo 13, comma

2, lettera *c*) del decreto IVA).

Le nuove regole si applicano per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018.

3.3.3 Web tax dal 2019 ma solo per i grandi operatori

Arriverà nel 2019 anche l'imposta sulle transazioni digitali (web tax) che si applicherà alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Le norme, contenute nei **commi 1011-1019**, prevedono l'applicazione dell'imposta con aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. L'imposta si applica, dunque, alle prestazioni di servizi e non all'e-commerce. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Sarà comunque un decreto del Mef a individuare le prestazioni di servizi assoggettate alla nuova imposta. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2018 e l'imposta entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

3.3.4 Imposta al 26% sui guadagni da prestiti su piattaforme on line

Per l'applicazione della web tax c'è ancora tempo, dunque. Entrano invece immediatamente in vigore le norme del **comma 43** che istituisce una ritenuta alla fonte del 26% sui proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari. La ritenuta è operata direttamente dagli intermediari.

3.3.5 Slitta di un anno l'addio agli studi di settore

Con la legge di bilancio arriva anche lo slittamento al 2019 dell'abolizione degli studi di settore. Il **comma 931** infatti, stabilisce la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3.3.6 Scende la soglia per la verifica dei debiti fiscali dei creditori della Pubblica Amministrazione

Un'altra delle misure chiave nella lotta all'evasione fiscale è contenuta nei **commi 986-989** che prevedono il dimezzamento dell'importo oltre il quale scatta l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento. Dal 1° marzo 2018, dunque si ridurrà da 10.000 a 5.000 euro la soglia che fa scattare i controlli in riferimento all'eventuale obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo. Con la riduzione della soglia aumenta da 30 a 60 giorni il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell'agente della riscossione.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni sono stati stimati in 239 milioni di euro annui.

3.3.7 Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

Con i **commi 81-83** la legge estende l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale (introdotto dall'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del dl 185/ 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività anche alle operazioni su partecipate estere, o riferite a partecipazioni

di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Per l'affrancamento è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Questa nuova opzione si applica agli acquisti effettuati dal periodo d'imposta 2017, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni. Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, introducendo di fatto un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici.

3.3.8 Nuove regole per la tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati regime fiscale privilegiato.

Il **comma 1007** prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC). Inoltre in base alle nuove norme anche gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

3.3.9 Stretta sulle società cooperative

Con la legge arrivano anche nuove norme fiscali sulle coop finalizzate a contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza. Con il **comma 936** vengono per questo introdotte modifiche all'art. 12 del

dlgs 220/2002 in materia di vigilanza sul settore. In particolare si prevede che gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi, e si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità. Inoltre agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Infine laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

4. IRPEF, DETRAZIONI E SCADENZE FISCALI

Nutrito pacchetto di disposizioni fiscali per i privati. Uniformata la tassazione dei redditi da partecipazione e previste nuove detrazioni d'imposta per le spese per i figli. Nuova edizione del bonus bebè ma solo per il 2018.

4.1 Detrazione affitto per studenti fuori sede

Sul fronte delle detrazioni IRPEF c'è da segnalare per prima cosa un chiarimento, inserito nei **commi 23-24**, in riferimento all'agevolazione per l'affitto per gli studenti fuori sede, di recente modificata dal decreto fiscale 148/2017, che aveva reso lo sconto fiscale più semplice. L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 19% su una spesa massima di 2633 euro l'anno per gli iscritti a corsi di laurea in università si trovi in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il decreto ha eliminato il requisito della provincia diversa e ha ridotto le distanze in riferimento alla tipologia del comune di residenza, prevedendo la possibilità per gli studenti che sono residenti in "zone montane o disagiate", di avere la detrazione anche se l'università dista solo 50 chilometri da casa. La legge ha chiarito però, che queste norme di favore si applicano solo per il 2017 e il 2018. Dal 2019 la detrazione sarà nuovamente applicabile solo per le distanze maggiori.

4.2 Detrazione trasporto pubblico

Con il **comma 28**, invece, torna, dopo 10 anni, la detrazione del 19% per gli abbonamenti a metro e bus, fino ad un importo massimo di spesa di 250 euro. Si prevede inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente. Considerando la struttura dell'agevolazione il risparmio d'imposta per singolo contribuente può arrivare fino a 47,50 euro (19% di 250). Se, com'è probabile, saranno riproposte le direttive dell'Agenzia delle entrate emanate in passato, per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Il beneficio fiscale può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione,

quanto mediante attraversamento di più regioni. La detrazione compete per le sole spese sostenute nell'anno in applicazione del criterio di cassa, per cui può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018 per l'abbonamento, anche se questo scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019). Inoltre, il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio nel quale devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta.

Infine con la nuova normativa è stabilito che non concorrono a formare il reddito le somme rimborsate dal datore di lavoro o quelle direttamente spese, per l'acquisto di biglietti per bus e treni da parte dei dipendenti. In pratica dal 2018 in poi si applicheranno anche per i bonus trasporti le stesse regole fiscali previste per i buoni pasto.

4.3 Aumento detrazione per i figli a carico e bonus bebè

Per chi ha figli, poi, con i **commi 252-253** viene elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per poter considerare i figli fiscalmente a carico. La norma si applica fino ai 24 anni di età, ma solo a partire dal 1° gennaio 2019. In ogni caso il limite di 2.840,51 euro rimane fisso per le altre tipologie di familiari a carico e torna ad applicarsi quando i figli superano il requisito anagrafico previsto.

Riguarda invece solo chi ha figli che nascono nel 2018 la nuova edizione del bonus bebè prevista dai **commi 248-249**. Il bonus destinato ai genitori con un reddito ISEE fino a 25.000 euro, viene limitato ai soli bimbi nati o adottati nel 2018 e verrà erogato per soli 12 mesi. Non cambia invece l'importo fissato a 960 euro annui e rimane confermato il meccanismo di monitoraggio degli oneri derivanti da parte dell'INPS che dovrà inviare relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, al fine di rideterminare l'erogazione dell'importo annuo, in caso di sfioramento del limite di spesa ora rideterminato in 185 milioni per il 2018 e 218 milioni per il 2019.

4.4 Detrazione del 19% delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento

Nuova voce detraibile dall'IRPEF per chi ha figli con disturbi dell'apprendimento (DSA). Con i **commi 665-667** viene infatti introdotta la lettera e-ter) nel comma 1 dell'art.15 del TUIR che consente la detrazione delle spese sostenute in favore dei soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è prevista per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere. Richiesto un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

4.5 Al via lo sconto per le polizze a tutela dei danni sugli immobili

Arriva la detrazione del 19% per le cosiddette "polizze catastrofali", ossia le polizze che coprono i danni agli edifici causati da terremoti, frane e alluvioni. Le norme, contenute nei **commi 769-770** sono applicabili solo per le assicurazioni sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2018. Non è previsto un tetto massimo di spesa sul quale calcolare l'agevolazione. Le stesse norme prevedono che le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo rientrano nell'elenco delle polizze **esenti dall'imposta sulle assicurazioni, categoria** della quale fanno già parte, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sulla vita.

4.6 Credito d'imposta per gli strumenti musicali nuovi

Con il **comma 641** arriva la proroga di un anno per il credito d'imposta del 65 per cento per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo per gli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il bonus è riconosciuto su una spesa massima di 2.500 euro.

4.7 Al 26% la tassazione dei dividendi e plusvalenze anche relative a partecipazioni qualificate

A partire dal prossimo anno viene uniformato il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. Con i **comma 999 – 1006** viene infatti modificato l'art. 68 del TUIR abrogando il comma 3 che recava i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Di conseguenza a partire dal periodo d'imposta 2018, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze, quindi con la tassazione al 26%.

Stesso regime per la tassazione dei dividendi per i quali non vi sarà più differenziazione tra partecipazioni qualificate e non.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, **alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le **regole precedenti**.

4.8 Nuovo regime fiscale per le plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

Sempre in materia di plusvalenze viene anche introdotta una specifica disciplina tributaria per le plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti come premi di risultato. Le norme, contenute nel **comma 161**, prevedono l'applicazione dell'aliquota del 26% anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni. Vie per questo modificato l'articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge di stabilità 2016 (legge 208/ 2015), che esclude dalle imposte il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se le azioni in questione sono state percepite dal dipendente privato - per sua scelta - in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività.

4.9 Rivalutazione terreni e partecipazioni

Con la legge poi, torna ancora una volta, grazie al **comma 997e 998**, la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni. Per la perizia fissata la scadenza del 30 giugno 2018. Resta fissa l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile è pari all'8 per cento. L'imposta può essere pagata in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2018 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.

4.10 Imposta di registro ridotta per gli atti di trasformazione del territorio

Sempre in materia di terreni a destinazione edilizia, si segnala la modifica di alcune norme tributarie relative agli atti per l'edificabilità dei suoli. Il **comma 88** stabilisce infatti che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, e tutti i successivi atti attuativi, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. In pratica viene esteso il trattamento di favore già riconosciuto per l'edilizia residenziale pubblica, ambito nel quale gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi, e agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

4.11 Più tempo per i versamenti IRPEF per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Più tempo a disposizione per i versamenti fiscali da parte dei privati residenti nelle zone compite dai terremoti del 2016. Con il **comma 736** la legge prevede che i versamenti sospesi potranno essere effettuati in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. Inoltre il **comma 756** prevede che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (in provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell'art. 2 del D.L. 148/2017) si applica anche ai contribuenti che hanno presentato un'autocertificazione del danno subito.

4.12 Stop al contante per gli stipendi

Fa parte del pacchetto di misure antievasione ma riguarda direttamente i sostituti d'imposta l'obbligo di pagare gli stipendi a dipendenti e collaboratori esclusivamente con strumenti tracciabili. Le novità sono contenute nei **commi 910-914** e sono operative a partire dal 1° luglio 2018. Dal secondo semestre dell'anno, dunque, datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro dipendente instaurato. La norma precisa espressamente che queste stesse disposizioni si applicano in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Il pagamento dovrà avvenire dunque esclusivamente con i seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

4.13 La Comunicazione Unica slitta al 31 ottobre

Sempre in riferimento agli obblighi per i sostituti, con il **comma 933**, viene spostato al 31 ottobre, dall'attuale 31 luglio, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi debbono trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4.14 Scadenza al 23 luglio per il 730

A partire dal 2018 cambiano anche altre scadenze fiscali. In particolare il **comma 934** prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio. I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

- il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Le dichiarazioni integrative devono comunque essere trasmesse all’Agenzia entro il 10 novembre.

5. LAVORO E PREVIDENZA

Diventano più stringenti le norme sull'equo compenso che per essere tale dovrà rispettare sempre i parametri ministeriali. Le clausole considerate vessatorie rimarranno tali anche se oggetto di una specifica trattativa e l'azione legale sarà imprescrittibile. In vista poi una riduzione dei tempi di pagamento per gli acconti sui contratti pubblici. Sul fronte del lavoro dipendente diventa strutturale lo sconto sui contributi per le assunzioni dei giovani con meno di 35 anni. Arriva poi la revisione delle modalità di calcolo per l'adeguamento dell'età pensionabile alle aspettative di vita.

5.1 Più tutele nelle norme sull'equo compenso

Buone notizie sul fronte dell'applicazione dell'equo compenso. La legge modifica, infatti, le norme appena entrate in vigore grazie alla conversione in legge del decreto 148/2017, introducendo disposizioni di maggior favore per i professionisti.

Il decreto ha introdotto l'equo compenso per le prestazioni rese da i professionisti per i quali sono già fissati parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. Esclusi dalla normativa, quindi, i lavoratori autonomi non iscritti a ordini e collegi per i quali non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri per i compensi.

L'equo compenso riguarda in ogni caso esclusivamente le prestazioni effettuate nei confronti di:

- imprese bancarie e assicurative;
- imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese;
- pubblica amministrazione.

Secondo le nuove disposizioni, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri fissati dal Ministro della giustizia. Si considerano invece vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista in genere.

In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia;
- e) che impongono la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione;
- f) che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) che stabiliscono che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Nel testo originario si prevedeva che le clausole delle lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione, e l'obbligo di impugnare la nullità di fronte al giudice, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

Il **comma 487** invece introduce un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia prevedendo che il compenso possa essere considerato equo solo se è conforme ai parateri in questione;

la presunzione assoluta di vessatorietà delle clausole elencate che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso, stabilendo, quindi, che l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

5.2 Ridotti i termini di pagamento degli acconti per gli appalti pubblici

Sempre in riferimento all'attività professionale arriva il taglio dei tempi per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. Con il **comma 586** viene sostituito il comma 1 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) abbreviando da 45 a 30 giorni, decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il taglio dei tempi è stato adottato a seguito di per una procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea che richiede il rispetto delle norme che impongono alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acquistano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.

5.3 Si amplia la platea per il bonus da 80 euro

Con il comma 132 aumenta la soglia di reddito per il calcolo del diritto ad ottenere il bonus di 80 euro. L'aumento previsto è di 600 euro. Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Il bonus viene erogato in questi termini:

Reddito	Importo bonus
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 fino a 26.600	il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Oltre 26.600	0

5.3.1 Sgravi contributivi per i neo assunti

Sul fronte del lavoro, invece, con i **commi 100-109**, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato sia riconosciuto un esonero triennale per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti di giovani in età inferiore ai 30 anni (esclusi i lavoratori domestici) pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua. La misura non ha scadenza. Possono beneficiare del bonus solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

In particolare la norma prevede che l'esonero spetti:

- ai lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d'età, età innalzata a 35 anni per le assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori suddetti devono inoltre, alla data di assunzione, non aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l'esonero della normativa proposta sia stato parzialmente usufruito in relazione a precedenti assunzioni e comunque solo per il periodo residuo;
- nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato con qualunque età anagrafica al momento della prosecuzione;
- ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l'esonero è previsto nella misura del 100%.

Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza del 1/1/2018 e la durata triennale del beneficio a partire dalla stessa data;

Inoltre se il lavoratore assunto utilizzando lo **sgravio contributivo** cambia lavoro, l'agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data dell'assunzione.

Programmi operativi nazionali e complementari possano introdurre, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In questo caso il bonus potrà arrivare al 100% dei contributi. L'agevolazione è riconosciuta anche per i soggetti con più di 35 anni, se disoccupati da almeno 6 mesi.

5.4 Contributo ad hoc per le cooperative sociali

Il **comma 109** prevede, invece, un contributo straordinario per le cooperative sociali per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Il contributo è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.

5.5 Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Il pacchetto pensioni contenuto nei **commi 146-154** modifica innanzitutto il meccanismo di automatico di adeguamento alle speranze di vita per l'età della pensione di vecchiaia, confermando però per il 2019 l'incremento di cinque mesi sia dell'età anagrafica che dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. Dall'incremento sono esclusi i dipendenti che svolgono lavori usuranti.

A partire dal 2021 invece si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, e non più ai dati relativi all'anno precedente. Vieni stabilito inoltre che gli adeguamenti (sempre a decorrere da quello operante dal 2021) non potranno essere superiori a 3 mesi con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, mentre le eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da questi adeguamenti.

Più facile, poi, l'accesso alle pensioni per i lavoratori precoci e per chi ha svolto lavori usuranti.

5.6 Stabilizzazione e semplificazione "Rendita integrativa temporanea anticipata"

Infine con il **comma 168** viene resa strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) oggi prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. La RITA è una prestazione effettuata dai fondi di previdenza integrativa, che a differenza dell'ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente nell'erogazione di una rendita vitalizia), può essere richiesta in caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro cinque anni successivi. La legge di bilancio di bilancio riconosce, invece, la possibilità di accedere alla RITA anche in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.